



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 72 del 30-12-2019

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 CON RIFERIMENTO AL 31.12.2018 - APPROVAZIONE E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 51/2017 E SS.MM.II.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** a partire dalle ore **ore 19:30**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

GUIZZO PAOLO	P	CAPELLARI FABRIZIO	P
POVELATO RENATO	P	VOLPATO SERGIO	P
MARTIMBIANCO EDDY	P	MARTIGNAGO ROBERTO	P
BERTUOLA MANUELA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
RIGATTI ALESSIA	P	FACCHIN ALESSANDRO	P
BAU' MANOLO	P	PASTRO ANNA	P
ZANATTA ENRICO	P	MODINI LUCIO	P
VENTURIN DANIEL	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
PEDRON MONICA	P		

(P)resenti n. 17, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO

Scrutatori:

MARTIMBIANCO EDDY

FACCHIN ALESSANDRO

Assessore esterno:

LIVOTTO GIULIANA	P
------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

- con la stessa delibera consiliare sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;

RILEVATO CHE, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2019 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute, con riferimento alla situazione del 31/12/2018;

EVIDENZIATO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, nel triennio 2016-2018 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO CHE:

le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 72 del 30-12-2019 Pag. n. 2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);

PRESO ATTO delle azioni svolte da ASCO HOLDING S.p.A. in riferimento agli interventi di razionalizzazione indicati dal Consiglio comunale con le precedenti deliberazioni;

ACCERTATO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Volpago del Montello:

La Società ASCO HOLDING S.P.A.

- a) in data 5 aprile 2018 sono intervenute le sentenze n. 363/2018, 376/2018, 401/2018; 408/2018 con le quali il TAR Veneto, in accoglimento dei ricorsi di Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni di numerosi consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo illegittima la detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte;
- b) in data 23 aprile 2018, l'assemblea di Asco Holding s.p.a. ha approvato alcune modifiche allo statuto societario finalizzate ad una maggiore coesione e stabilità della governance. la società, con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di "holding pura" ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016, proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni "in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete" (art. 5, comma 1, dello statuto);
- c) con delibera n. 68 del 20 dicembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica al 31.12.2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- d) con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le menzionate sentenze del TAR Veneto, con una motivazione differente rispetto a quella del giudice di prime cure.
- e) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 è stata disposta la revisione del Piano di ricognizione delle società partecipate da questo Comune approvato con deliberazione n. 68/2018 ed è stato dato atto, tra l'altro, che il processo di rafforzamento dei poteri degli enti territoriali sulla governance di Asco Holding s.p.a., già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, doveva essere incrementato mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici, in conformità a quanto statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019;
- f) in data 17 luglio 2019 sono state pubblicate le sentenze del TAR Veneto nn. 1016/2019; 1017/2019, 1018/2018, 1019/2019; 1020/2019 con le quali sono stati respinti i ricorsi con i quali Plavisgas s.r.l. aveva impugnato le deliberazioni di alcuni consigli comunali di Comuni soci di Asco Holding S.p.A. deducendo l'illegittimità della detenzione delle quote della società e censurando le azioni di razionalizzazione da questi proposte. In tali sentenze il TAR Veneto ha statuito che *"Non è condivisibile, dunque, quanto osservato dalla società ricorrente nel senso che le deliberazioni evocate dall'Amministrazione resistente sono state adottate quando ormai il rapporto sociale era cessato (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 1 luglio 2019), posto che non si è verificato alcun fatto idoneo a determinarne la cessazione. E' inconferente, invece, il richiamo operato dalla società ricorrente alle citate sentenze del T.A.R. Veneto sul termine del*

30 settembre 2018, come termine ultimo della complessa fattispecie procedimentale indicata dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cfr. pag. 4 della memoria di replica depositata in data 5 luglio 2019), posto che nelle sentenze in questione il termine de quo è riferito all'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 4 del ridetto art. 24, che per le ragioni sopra precisate non trova applicazione nel caso che occupa";

- g) con deliberazione n. 53 del 21.10.2019 il Consiglio Comunale ha approvato tale proposta di modifica dell'art. 21 dello Statuto di Asco Holding. S.p.a. e ha dato mandato al Sindaco di votare a favore della stessa in sede dell'assemblea straordinaria della predetta società;
- h) nell'assemblea straordinaria di Asco Holding. S.p.a. del 11 novembre 2019 è stata approvata la modifica statutaria dell'art. 21;
- i) con "Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a" del 12 dicembre 2019, pervenuta al protocollo n. 17280 del 14.12.2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha rilevato quanto segue:
1. con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura "pulviscolare" delle partecipazioni;
 2. Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;
 3. in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate
;
 4. come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas.
- j) con riguardo ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. (e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica) si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 24/2019;
- k) per quanto sopra la società gestisce attività di servizi di evidente interesse pubblico oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni. Lo svolgimento tramite Asco Holding è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica;

- l) le recenti modifiche statutarie ora in vigore: ridefinizione dell'oggetto sociale e degli ambiti di attività del gruppo, rinforzo della governance della holding, introduzione dell'Assemblea dei Soci pubblici (quest'ultima a seguito di specifica modifica statutaria approvata con delibera di C.C. n. 53 del 21.10.2019) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisorii all'interno dell'assemblea rispetto al Consiglio di Amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso CdA;
- m) per quanto concerne la necessità di una maggiore strutturazione della società, si rende necessario il completamento del procedimento di assunzione già avviato da Asco Holding s.p.a., la quale, come dichiarato dal Presidente della predetta società nella menzionata Nota informativa del 12 dicembre 2019, ha già adottato al tal fine una apposita policy ed ha proceduto all'individuazione di 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale ed alla formalizzazione delle prime due assunzioni;
- n) con riferimento alla richiesta di predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, si prende atto, come illustrate nella Nota informativa del 12 dicembre 2019 del Presidente della predetta società, che Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a. Non appena sarà individuata una direzione stabile per la società il Comune intende utilizzare strumenti anche convenzionali che rafforzino la già esistente azione soprattutto territoriale della società, qualora per ragioni economiche non sia ritenuta interessante la cessione in tutto o in parte della società ad altre società anche quotate;
- o) si rileva, inoltre, come, per effetto del predetto accordo tra Ascopiave s.p.a. e il Gruppo Hera, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas, con ciò rafforzando ulteriormente la presenza nel territorio, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale - come è proprio di ogni gruppo quotato -, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale, come attestato dalla impossibilità evidente per i Comuni singolarmente di svolgere servizi che richiedono investimenti significativi da soli;
- p) con riferimento al parametro del fatturato, occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura, analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza sistematica con il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/16 che prevede che per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. La società per quanto sopra risulta aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP);
- q) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ASCO HOLDING S.P.A. (da bilancio consolidato)

Anno	Risultato d'esercizio
2018	47.664.000,00
2017	50.622.000,00
2016	57.728.000,00
2015	46.349.000,00

2014	37.737.000,00
------	---------------

r) Esito della ricognizione:

- Si valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A che opera nel settore della vendita del gas e dell'energia e della gestione delle reti del gas ed a cui è stata affidata attraverso la controllata AP RETI S.p.A. la concessione delle reti del metano nel territorio comunale;
- Si richiamano le motivazioni tutte, da ritenersi qui integralmente trascritte quali parti integranti della presente deliberazione, e quanto stabilito nella menzionata delibera di Consiglio Comunale n. 24/2019 con riferimento ad Asco Holding S.p.a. ed alle partecipazioni della stessa, anche con riferimento a Ascopiave S.p.a. e ad Asco Trade s.p.a. e più in generale alle società partecipate da Ascopiave s.p.a. che svolgono attività di fornitura energetica;
- Si richiama e si conferma pertanto l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 e, in particolare, la modalità di razionalizzazione attraverso il mantenimento della partecipazione con azioni di rafforzamento della parte pubblica in Asco Holding S.p.A., al fine di realizzare il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti con modifiche statutarie e convenzioni tra i soci;
- Si prende atto delle attività poste in essere da Asco Holding s.p.a., come illustrate nella Nota informativa del 12 dicembre 2019 del Presidente della predetta società;
- Con riferimento alle altre società controllate o detenute da Asco Holding S.p.A., si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. In particolare, Asco Holding S.p.a sarà tenuta a predisporre un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte della medesima Asco Holding S.p.A.: a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave S.p.a., se la normativa lo consente; b) per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura;

La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- b) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- c) nel corso del 2017 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.L. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio rep. 769 del 29/7/2017);

- d) è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22/06/2018 del Mef sulla "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175" (in atti prot. n. 4735 del 09/04/2019);
- e) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 40 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2018, 259 dipendenti (243 nell'esercizio precedente);
- g) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Anno	Risultato d'esercizio
2018	3.089.983,00
2017	1.980.085,00
2016	3.103.178,00
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00

- h) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di Volpago del Montello nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;
- i) Esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi;

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni in ASCO HOLDING S.p.A. e ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente;

ESAMINATI, ai fini del presente provvedimento di ricognizione, le partecipazioni indirettamente detenute dall'Ente e gli indirizzi dove indicati:

Indirette Asco Holding spa:

Ragione Sociale	Nota	Esito ricognizione
ASCO TLC S.P.A. c.f. 03553690268 partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (91,00%) quota partecipazione indiretta: 2,02 %	La società si occupa della installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico, prestazione del servizio di telefonia mobile.	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. Per quanto concerne la necessità di un maggiore strutturazione della società – la quale non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (mentre l'intero gruppo conta al 31/12/2018 n. 711 dipendenti) – a seguito del rafforzamento della dominanza pubblica nella stessa e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, si rende necessaria il completamento del procedimento di assunzione di dipendenti avviato da Asco Holding s.p.a.. Inoltre si evidenzia quanto segue:

		<p><i>"Predisposizione (da parte di ASCO HOLDING S.p.A.) di un progetto per valutare la convenienza economica al mantenimento in proprietà pubblica o alla cessione sul mercato di Asco TLC. Entro il 2021 si dovrà dare luogo, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria da parte di Asco Holding S.p.A.:</i></p> <p><i>a. Per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi, o al trasferimento della stessa, eventualmente, se ritenuto opportuno, anche con fusione nel gruppo quotato Ascopiave, se la normativa lo consente. Quanto sopra comunque rafforzando la natura locale dell'attività societaria con convenzioni, o ceduta sul mercato assieme al traffico se risulta più conveniente economicamente per il gruppo tale cessione unitaria, sulla base di valutazioni economiche di Asco Holding S.p.A. che dovranno essere trasmesse ai Comuni.</i></p> <p><i>b. Per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, se ritenuto opportuno, della stessa nel gruppo quotato in borsa Ascopiave, se la normativa lo consente, ovvero alla cessione sul mercato. Qualora lo scorporo traffico – infrastruttura determini una perdita di valore della società potrà darsi luogo alla cessione anche con fusione nel gruppo Ascopiave ovvero alla cessione sul mercato dell'intera società, comprensiva di traffico e infrastruttura."</i></p>
<p>ASCOPIAVE S.P.A. c.f. 03916270261</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (61,56%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 1,35 %</p>	<p>La società opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale</p>	<p>Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019. In particolare si evidenzia il mantenimento della "partecipazione in Asco Piave s.p.a. (anche con riferimento alle sue partecipate), essendo un gruppo che è esente dal TUSP in quanto quotato in borsa ante 2015.</p> <p><i>In ogni caso, tale gruppo è coerente con il TUSP: svolge un ruolo significativo sul territorio locale, pur nel rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo sull'intero territorio nazionale come è proprio di ogni gruppo quotato, garantendo che il servizio di interesse generale che svolge sia coerente con l'interesse locale di cui sono portatori organicamente e in stretta necessità rispetto alle esigenze della collettività locale.</i></p> <p><i>Quanto sopra anche con riferimento alle forniture energetiche, per le quali vi è già e dovrà continuare una attenzione sociale alle esigenze di approvvigionamento locale";</i></p>
<p>BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. c.f. 04020760262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (10,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 0,22 %</p>	<p>Promotore di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico compreso), di risparmio energetico e di fornitura calore per i comuni soci. Partecipata al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso. È una società strumentale con preciso vincolo statutario di fatturato all'80% verso i soci, per questo espressamente legittimata nel proprio ruolo operativo strumentale dal TUSP</p>	<p>Mantenimento senza interventi.</p>
<p>RIJEKA UNA INVEST S.R.L. c.f. 04360330262</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (65,00%)</p> <p>quota partecipazione indiretta: 1,43 %</p>		<p>Società liquidata. Bilancio finale di liquidazione alla data del 9/08/2018.</p>
<p>SEVEN CENTER S.R.L. c.f. 00344730288</p> <p>partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (85,00%)</p>	<p>Verifica/ controllo impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas</p>	<p>Società liquidata (Bilancio finale di liquidazione di data 05/10/2018).</p>

quota partecipazione indiretta: 1,87 %	sulle reti e impianti di distribuzione.	
ALVERMAN SRL partecipazione detenuta tramite ASCO HOLDING S.P.A. (100,00%)	Ha per oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di pellet in legno, legna da ardere, componenti semilavorati in legno.	Società in liquidazione. Acquistata partecipazione totalitaria al fine di recuperare parte delle somme versate dalla controllante Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione a valle del probabile esito positivo di un contenzioso IVA pendente in cassazione (Fonte: Bilancio Asco Holding 2018)

Indirette A.T.S. srl

Ragione Sociale	Nota	Esito ricognizione
CONSORZIO FELTRENERGIA c.f. 93031350254 partecipazione detenuta tramite ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (9,48%) quota partecipazione indiretta: 0,27 %	Non avendo scopo di lucro i soci che si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura degli stessi.	Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di riferimento (TUSP).
VIVERACQUA S.C. A R.L. c.f. 04042120230 partecipazione detenuta tramite ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. (10,66%) quota partecipazione indiretta: 0,30 %	Organizzazione comune fra soci gestori servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi. Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto. Non ha scopo di lucro.	Mantenimento senza interventi.

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 in data 18/12/2019 allegato alla presente delibera;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

PRESO ATTO degli interventi, riportati come segue:

SINDACO. *La parola all'Assessore Pedron.*

ASSESSORE PEDRON MONICA. *Sostanzialmente, dopo caso mai passo la parola al Sindaco se ha qualche dettaglio è una Deliberazione anche questa tecnica nel senso che ogni anno bisogna fare un riepilogo in pratica di tutte le partecipazioni che abbiamo in società esterne, e quindi la delibera in pratica va a specificare tutte le partecipazioni che abbiamo nelle varie società sia dirette che indirette. Quindi parte tipo Asco Holding tipo A.T.S. e le varie collegate quindi le partecipazioni indirette che abbiamo all'interno sempre delle varie società. E' una delibera sempre tecnica quindi viene rispecificato un po' tutto per fare un po' il riassunto della situazione. Per quanto riguarda qualcosa di più dettagliato su ASCO Holding s.p.a., lascio la parola al Sindaco.*

SINDACO. Al di là della nostra vicenda perciò ne più ne meno andiamo a riconfermare quanto approvato nell'ultima deliberazione. Unica particolarità è che qua sono riportate le quote del 2018. Ricordo che avevamo una quota di partecipazione in Asco Holding s.p.a. del 2,2%. A seguito di cessione da parte di alcuni soci privati e pubblici delle loro quote, queste quote sono state acquistate da Asco Holding stessa e quindi noi come soci di Asco Holding abbiamo visto che sono state ripartite fra i soci rimanenti per cui la nostra partecipazione è passata dal 2,2% al 3,15% effettiva quindi all'interno della società Asco Holding s.p.a.. Per il resto è una riconferma con le stesse motivazioni delle ultime delibere senza che stia qua a rifare ogni volta la storia. Deliberazione che vi ricordo ci ha di fatto ad oggi permesso, a fronte di quel ricorso al TAR, di uscirne in maniera positiva e che poi è stata adottata anche dagli altri Comuni che invece avevano avuto esito negativo. Ci sono domande?

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Non solo su Asco Holding s.p.a. ma anche su tutte le partecipazioni che ha il Comune?

SINDACO. Sì, si parlo di Hasco Holding e A.T.S.

ASSESSORE PEDRON MONICA. Sì, la variazione dal 2,20% al 3,15 riguarda soltanto Asco Holding s.p.a., ma questa riguarda tutto.

Il Sindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento al 31.12.2018. Approvazione e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 51/2017 e ss.mm.ii." posta al punto 12 dell'ordine del giorno.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti	17
- Astenuti	0
- Votanti	17
- Favorevoli	17
- Contrari	0

DELIBERA

1. Di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. Di richiamare e confermare l'indirizzo di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019 in merito alla Società ASCO HOLDING S.p.A. e sue partecipate;
3. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018, sulla base di quanto accertato e considerato in premessa e come riassunto nell'allegato modello predisposto secondo le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione Corte dei Conti - Sezione autonomie N. 22/SEZAUT/2018/INPR.);
4. Di prevedere in capo alle società direttamente e indirettamente partecipate le misure indicate in premessa e negli allegati come sopra approvati e richiamati;
5. Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, confermando le indicazioni di razionalizzazione richiamate in premessa, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dalle stesse società:

a. ASCO HOLDING SPA

b. ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL;

6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. Di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
9. Di inviare la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te e di demandare ai competenti uffici l'inserimento delle informazioni nel portale delle partecipazioni pubbliche del M.E.F. come da schede dallo stesso predisposte;

Infine, su proposta del Sindaco, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando il disposto dell'articolo 20 del T.U.S.P.

VISTO il seguente esito della votazione eseguita in forma palese:

- Presenti	17
- Astenuti	0
- Votanti	17
- Favorevoli	17
- Contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
F.to GUIZZO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to AGOSTONI ELENA

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Martin Levis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Li, 30-01-2020

L'impiegato incaricato
Mazzocco Roberta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA'

Registro pubblicazioni al n 140

Data inizio pubblicazione 30-01-2020

Data fine pubblicazione 14-02-2020

Si attesta la conformità della presente copia all'originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello li 30-01-2020

Il Impiegato incaricato
Mazzocco Roberta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa